

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 969)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPEZZANO, DE LUCA Luca, BERLINGIERI, MILITERNI
e BARBARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1960

Istituzione del Parco Nazionale della Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — Nel lontano 1923 venne avanzata una concreta proposta per la creazione di un parco nazionale in Sila e venne costituita una Commissione tecnica per la sua pratica attuazione.

Dopo non poche riunioni della Commissione e quando era da credere prossima la creazione del parco, tutto finì invece nel dimenticatoio nonostante una favorevole relazione del professor Cavara dell'Università di Napoli e nonostante fossero stati tracciati i confini dell'erigendo parco nelle carte dello stato maggiore.

Nel 1949, discutendosi la legge per l'Opera valorizzazione della Sila (12 maggio 1950), il senatore Piemonte propose il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, avendo presente la somma importanza dei parchi nazionali per la difesa e conservazione della fauna e della flora del Paese ed il suo altissimo interesse scientifico, agrario, culturale ed educativo;

mentre auspica la riorganizzazione di quelli esistenti, considerando che nell'Italia centro-settentrionale ne sono stati istituiti

quattro e nessuno nel Mezzogiorno e nelle Isole;

convinto che la creazione di un parco nazionale nelle Sila costituisca il mezzo più sano, economico e razionale di messa in valore delle grandi possibilità turistiche della Regione, invita il Governo e l'Opera valorizzazione (Sila ad esaminare la convenienza della creazione del Parco nazionale silano ».

Il Governo, a mezzo dell'onorevole Segni, allora Ministro dell'agricoltura e delle foreste, accolse l'ordine del giorno come raccomandazione.

Ma passarono gli anni ed anche l'ordine del giorno del senatore Piemonte venne dimenticato.

Nel 1955 tornò sull'argomento, in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il senatore Spezzano col seguente ordine del giorno:

« Il Senato, considerando la grande importanza dei parchi nazionali per la difesa della fauna e della flora del Paese, il loro interesse scientifico ed educativo, il forte contributo che arrecano allo sviluppo turistico;

considerando che nell'Italia meridionale non esiste alcun parco mentre ne esistono quattro nell'Italia centro-settentrionale e che per la scarsa se non inesistente sorveglianza la fauna silana minaccia di essere distrutta;

certo che la creazione di un parco nazionale costituisce il mezzo più efficace e razionale di difesa della fauna e della flora e di potenziamento e sviluppo della Calabria;

invita il Governo a creare il « Parco nazionale silano » nelle zone Patire-Baraccone-Gallopiane-Fossiata-Corvo ».

Il Governo a mezzo dell'onorevole Medici, Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della Commissione, accettò l'ordine del giorno, ma nulla di concreto si realizzò.

E poichè la creazione di un parco nazionale in Calabria appare non solo utile ma necessaria, presentiamo il seguente disegno di legge la cui fondatezza è manifesta.

* * *

Non spendiamo alcuna parola sull'utilità dei parchi poichè basta aprire un qualsiasi volume sulla materia o qualsiasi rivista tecnica per avere non uno ma decine di argomenti che provano detta utilità.

Ci pare invece opportuno mettere in evidenza le ragioni specifiche che impongono la creazione di un parco in Calabria, ragioni oggettive che brevemente riassumiamo.

Uno dei fattori — e certo non trascurabile — della rinascita della Calabria è il turismo e gli sforzi fatti in tale direzione pur non essendo trascurabili non hanno dato finora, purtroppo, i risultati voluti e ciò, secondo noi, è dovuto anche al fatto che in Sila i boschi sono stati distrutti e le bellezze naturali deturpate. Orbene la creazione del parco contribuirebbe efficacemente a modificare l'attuale non lieta realtà.

D'altro canto la fauna in Calabria è pressochè distrutta, non si trova nè un cinghiale, nè un capriolo e la coturnice e la starna sono diventate rarissime. Necessita quindi non solo difendere la fauna ma favorirne l'incremento ed anche ciò si otterrebbe con la creazione del parco. E così anche indirettamen-

te si favorirebbe il turismo, come dimostra chiaramente il risultato positivo della riserva di caccia creata da alcuni enti di turismo, nel comune di Orbetello.

* * *

Ciò premesso, crediamo di avanzare una proposta concreta.

Il parco potrebbe comprendere le seguenti zone silane: Gallopiane, Fossiata, Santa Barbara, Cava di Melissa, Corvo del demanio dello Stato e gli altri demani Patire e Baraccone per una estensione complessiva di 14.000 ettari.

Detti demani sono quasi tutti fra loro confinanti o comunque le proprietà private che li separano sono più che modeste e, quindi, senza eccessiva spesa, potrebbero gravarsi del vincolo del parco.

Sono zone incantevoli ad un'altitudine minima di 200 metri sul mare fino ad una massima di 1.700, con boschi di querce ed elci nella parte a valle, di pini e faggi nella Sila. Tutto il comprensorio è ricco di acqua e costituisce un ottimo *habitat* per molte specie di selvaggina, come dimostra il passato non troppo lontano. Limitrofo a Gallopiane e Fossiata vi è il lago Cecita-Moccone e, nel demanio Patire, vi è il vecchio Santuario omonimo ricco di storia ed interessantissimo dal punto di vista artistico.

Tutta la zona ha una discreta rete stradale comunale, provinciale, statale. Per di più ogni demanio, Patire, Baraccone, Macchiavola, Santa Barbara, Cupone, Gallopiane, Fossiata, Corvo ha la propria caserma forestale. In breve vi sono tutte le condizioni oggettive per la creazione di un parco.

I fondi naturalmente debbono essere forniti dallo Stato, ma, anche sotto questo aspetto, vi è una condizione favorevole. Infatti l'articolo 2 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, per l'Opera valorizzazione Sila dispone: « l'ente promuove e favorisce lo sviluppo del turismo », ed a tale riguardo l'Opera Sila stanziava una somma di circa 50 milioni all'anno.

Abbiamo voluto fare una proposta precisa al solo scopo di fornire materia con-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

creta per la discussione, dalla quale la nostra proposta potrebbe essere modificata.

L'essenziale è che il parco venga realizzato anche per aderire alle richieste della Federazione nazionale della caccia che ha avanzato proposte analoghe, degli enti provinciali del turismo, dei Consigli provin-

ciali, della Federazione provinciale della caccia e della stampa locale che, da tempo, si interessano del problema.

Stando così le cose, si ha piena fiducia che i colleghi vorranno confortare con la loro approvazione il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I demani Gallopane, Cava di Melissa, Fossiatà, Santa Barbara, Corvo, Patire, Baraccone e le terre di proprietà privata comprese tra gli stessi sono dichiarati « Parco nazionale della Calabria » allo scopo di tutelare e migliorare la flora, di difendere ed incrementare la fauna, di conservare la speciale formazione geologica e le bellezze del paesaggio, di promuovere lo sviluppo del turismo.

Art. 2.

Il parco sarà amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito dai Presidenti dei Consigli provinciali e dalle Camere di commercio di Cosenza, Catanzaro e Reggio, dai sindaci dei Comuni ricadenti nei limiti del parco, da un rappresentante della Azienda di Stato per le foreste demaniali, dall'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura, dai Presidenti dei Consorzi di bonifica il cui territorio in tutto o in parte rientra nei limiti del parco.

Art. 3.

Su proposta dell'Amministrazione del parco, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali acquisterà quelle terre di proprietà

privata comprese nei limiti del parco che si ritengano necessarie per i fini di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Alle spese occorrenti per il Parco nazionale della Calabria sarà provveduto:

1) con un contributo annuo di lire 100 milioni che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad iscrivere annualmente nel proprio stato di previsione della spesa, in apposito capitolo, a decorrere dallo esercizio finanziario successivo a quello della entrata in vigore della presente legge;

2) con i proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni ed oblazioni corrisposte dai contravventori;

3) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni e privati.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione con regolamento da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà le norme per realizzare gli scopi di cui all'articolo 1 e per la regolamentazione del parco.